

Sui controlli degli atti delle regioni

di Manin Carabba, 21 maggio 2002

1. E' esclusa la possibilità di reintrodurre, dopo l'abrogazione degli articoli 125 e 130, qualunque forma di controllo preventivo (con effetti impeditivi dell'efficacia) sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali.

Per le Regioni e Province a Statuto speciale si pone il problema di modifiche concordate orientate nella stessa direzione, ai sensi dell'art.10 della legge costituzionale n.3/2001. La fonte può essere identificata in norme di attuazione con la consueta procedura di consenso Stato-Regione.

2. Controlli di portata nazionale sul rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita europeo possono tradursi nella verifica contabile/finanziaria dei consuntivi delle Regioni e dell'insieme degli enti locali da parte della Corte dei conti a livello nazionale. La materia, in parte già disciplinata dalla legislazione statale, dovrebbe essere oggetto di nuova regolazione con legge statale (materia di legislazione concorrente sul coordinamento finanza pubblica e materia di legislazione esclusiva sulle funzioni fondamentali-controllo- degli enti locali).

Queste funzioni di auditing finanziario contabile dovrebbero essere strutturate in termini di "ausilio" alla Commissione bicamerale di cui all'art.11 l.cost.n.3/2001. Si potrebbero definire collegamenti con la disciplina sanzionatoria posta dall'Unione Europea a tutela del patto.

3. Il controllo sulla gestione dei governi e delle amministrazioni regionali è una funzione essenziale dei Consigli. Questa impostazione esige, come premessa maggiore, una disciplina statutaria delle procedure e della struttura di bilancio secondo lo schema della legge Ciampi (l.n.94/97). L'effettiva incidenza del ruolo dell'Assemblea si lega alla istituzione di un servizio bilancio come tecnostruttura specializzata (secondo l'esempio delle due Camere del Parlamento).

La disciplina del controllo sulla gestione regionale non può ritenersi definita dalle leggi statali precedenti la legge costituzionale n.3/2001. La materia può essere definita, in primo luogo, nella sede propria dello Statuto; ovvero può essere disciplinata da un nuova legge statale (coordinamento finanza pubblica) ovviamente con la procedura rafforzata di cui all'art.11 della legge costituzionale n.3/2001.

Nel merito lo Statuto potrebbe configurare il controllo sulla gestione in termini di valutazione dei risultati delle politiche di bilancio e dell'efficacia ed efficienza dei servizi resi ai cittadini.

Le soluzioni alternative possibili (Autorità indipendenti regionali; Sezioni regionali della Corte dei conti integrate) devono, comunque, essere caratterizzate dalla titolarità della funzione di riscontro-verifica attribuita al Consiglio, sia in termini di esame dei programmi di controllo, sia come sede di valutazione degli esiti del controllo eseguito.

Le legge statale può disciplinare l'integrazione delle Sezioni regionali della Corte dei conti da parte di rappresentanti dei Consigli regionali, designati con modalità definite con leggi regionali.

4. Il controllo sulla gestione degli enti locali è affidato alla rete dei controlli interni nell'ambito della autonomia statutaria dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.

Il Consiglio regionale può disciplinare, nella sede propria dello Statuto, il controllo sui risultati della gestione degli enti locali per quanto attiene alle "politiche pubbliche regionali" a partire dalle risorse regionali destinate a queste politiche e con riguardo ai servizi finali resi ai cittadini. Questo controllo può essere di norma "di secondo grado" rispetto al riscontro dei controlli interni.

La configurazione costituzionale dell'autonomia degli enti locali suggerisce l'affidamento di queste funzioni di "metacontrollo" alle Sezioni regionali della Corte dei conti (mentre sarebbe dubbia la ammissibilità di questo ruolo per autorità indipendenti regionali).